

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to RENATO CARLANTONI

IL SEGRETARIO
F.to dr. Evaristo Doriguzzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è affissa all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi:

dalla data odierna al 10/07/2015

Attesta altresì che la stessa viene comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.1, c. 16 L.R. 21/2003.

Addì 25/06/2015

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to dr.ssa Donatella Facchini

Si dà atto che durante la pubblicazione della presente deliberazione non sono state prodotte denunce o reclami.

Addì 11/07/2015

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to dr.ssa Donatella Facchini

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

dalla sua data (art.1 c.19, L.R. 21/2003).

in data _____ per compiuta pubblicazione (art.1 c.19, L.R. 21/2003).

Addì 23/06/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. Evaristo Doriguzzi



COPIA CONFORME

COMUNE DI TARVISIO

Provincia di Udine

N. 2015 / 00036 del Reg. Delib.

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE – COMPONENTE IMU Imposta Municipale Propria DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2015

L'anno 2015, il giorno 23 giugno (23/06/2015) alle ore 18:00,

nella sala Consigliare della Sede Municipale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno, notificato ai Consiglieri il 16/06/2015 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione :

RENATO CARLANTONI	SINDACO	presente
ZANETTE RENZO	ASSESSORE	presente
CIMENTI IGINO	ASSESSORE	presente
CAMPANA NADIA	ASSESSORE	presente
DELLA MEA CHRISTIAN	ASSESSORE	presente
MOLINARI PAOLO	CONSIGLIERE	presente
PAPPALARDO GIOVANNI	CONSIGLIERE	presente
PIUSSI FRANCO	CONSIGLIERE	presente
COMELLO FRANCESCA	CONSIGLIERE	presente
BARALDO LUCIANO	CONSIGLIERE	assente
CONCINA EGON	CONSIGLIERE	presente
MOSCHITZ GABRIELE	CONSIGLIERE	assente
LAZZARINI MARCO	CONSIGLIERE	presente
TONIUTTI ENRICO	CONSIGLIERE	presente
MAZZOLINI STEFANO	CONSIGLIERE	presente
MOSCHITZ CHRISTIAN	CONSIGLIERE	assente
ZAMOLO MAURO	CONSIGLIERE	assente

Assiste il segretario comunale, dr. Evaristo Doriguzzi.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. RENATO CARLANTONI nella sua qualità di SINDACO ed espone gli oggetti iscritti nell'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Parere favorevole di regolarità tecnica:

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione. Il sottoscritto attesta, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in relazione all'oggetto della presente proposta di deliberazione

F.to Cristina Baron

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 13, comma 1, del DL n. 201 del 2011 ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23 del 2011, dalla legge n. 147 del 2013 e da altri provvedimenti normativi;
- l'art. 13, comma 6, del DL n. 201 del 2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;
- l'art. 13, comma 7, del DL n.201 del 2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;
- l'art. 13, comma 2, del DL n. 201 del 2011, come riformulato dall'art. 1, comma 707, della legge n. 147/2013, dispone che l'IMU non si applica all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
- l'art. 1, comma 708 della legge n. 147/2013 dispone che a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis, del DL n. 557 del 1993.
- l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento,

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 13, comma 13bis del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, le delibere di approvazione delle aliquote e delle detrazioni devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'**Imposta municipale propria (IMU)** per l'anno 2015 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013e 2014, che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all'abitazione principale, tra cui in particolare la previsione del comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli, che peraltro non rilevano nel Comune di Tarvisio, in cui tali tipologie di immobili risultano esenti per legge;

- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota;

DATO ATTO che l'imposta municipale propria non si applica, altresì, alle seguenti unità immobiliari e relative pertinenze, equiparate per legge all'abitazione principale:

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008;
- alla casa coniugale ed alle relative pertinenze, come definite ai fini IMU, assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. L'assegnatario costituisce pertanto soggetto passivo d'imposta in relazione a tali immobili, a prescindere dagli accordi intervenuti tra i coniugi, che hanno efficacia esclusivamente obbligatoria e non risultano quindi opponibili al Comune;
- ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1 D.Lgs. 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
- ad una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso

VISTO l'art. 13 del Regolamento Comunale sull'Imposta Comunale Unica approvato con atto consiliare n° 16 del 27/05/2014 che prevede l'estensione dell'esenzione prevista per l'abitazione principale ad alcune fattispecie di utilizzi di immobili;

RITENUTO applicare un'aliquota ridotta per le unità immobiliari abitative possedute dalle ATER al fine di sostenere l'edilizia residenziale pubblica così come previsto all' art. 15 del Regolamento Comunale sull'Imposta Comunale Unica approvato con atto consiliare n°16 del 27/05/2014 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la risoluzione 28/03/2013 n° 5/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze riguardante alcuni chiarimenti in seguito alle modifiche recate dall'art. 1 comma 380 della L.228/2012 in materia di IMU -Imposta Municipale Propria;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 712 L. 147/2013 dispone che, a decorrere dall'anno 2014, per i Comuni ricadenti nei territori della Regione Friuli Venezia Giulia, ai fini di cui al comma 17 dell'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, non si terrà conto del minor gettito IMU derivante dalle disposizioni recate dal comma 707, che esenta dall'IMU l'abitazione principale e gli immobili alla stessa equiparati per legge e/o regolamento;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 711 L. 147/2013 ha previsto, per i Comuni ricadenti nei territori della Regione Friuli Venezia Giulia, la compensazione del minor gettito IMU derivante dai commi 707, lettera c), e 708 (riduzione del moltiplicatore del valore catastale dei terreni agricoli ed esenzione IMU dei fabbricati rurali strumentali), attraverso un minor accantonamento per a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 del citato art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011;

CONSIDERATO quindi che, nel 2015, il Comune potrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base di parametri analoghi a quelli adottati nel 2014, in quanto la determinazione del maggior gettito IMU 2015 da accantonare per la successiva restituzione allo Stato per il tramite della Regione dovrebbe intervenire con le medesime modalità del 2014;

CONSIDERATO tuttavia che, nella determinazione delle aliquote IMU 2015 si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013 integrati con l'art. 1 comma 670 della L.190/2014 in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili;

SENTITA l'illustrazione tenuta dall'assessore Zanette, allegata alla presente deliberazione;

Uditi i seguenti interventi:

- **Toniutti** : non vi sono variazioni significative rispetto agli anni precedenti. Per la TARI vi è stata una rimodulazione con maggior peso sull'attività produttiva e meno sulla famiglia. Noi siamo d'accordo di legare al reddito i tributi comunali. Condividiamo l'impostazione complessiva di base della scelta dell'Amministrazione Comunale, che va a colpire di più le seconde case e favorisce le prime case. Anche per la TASI siamo d'accordo per la non applicazione anche per evitare confusione. Per il futuro, si potrebbero rimodulare le imposte secondo i redditi.

- **Sindaco**: credo che la scelta di mantenere bassa l'imposizione per la prima casa sia socialmente giusta. Così come ritengo giusto la non applicazione della TASI, e non solo per evitare la confusione nel pagamento dei vari tributi, ma soprattutto perchè così si va incontro alle fasce deboli.

- **Toniutti**: voteremo a favore delle varie aliquote proposte, invariate rispetto all'anno precedente. Si tratta di un segnale di attenzione da parte delle istituzioni.

Visto lo statuto comunale;

Visto il TUEL 267/2000e succ. mod. ed integr, ed in particolare art. 49;

Con votazione palese ed unanime

DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

di **determinare le seguenti aliquote** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2015** :

- **ALIQUOTA ORDINARIA**
1,06 PER CENTO
- **ALIQUOTA RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CAT. A/1, A/8 E A/9 E RELATIVE PERTINENZE, COSI' COME DEFINITE DALL'ART. 13, COMMA 2 D.L. 201/2011, CONVERTITO IN L. 214/2011**
0,4 PER CENTO
- **ALIQUOTA IMMOBILI ABITATIVI E RELATIVE PERTINENZE POSSEDUTI DALLE AZIENDE TERRITORIALI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE E REGOLARMENTE ASSEGNATI**
0,5 PER CENTO
- **ALIQUOTA IMMOBILI NON PRODUTTIVI DI REDDITO FONDIARIO AI SENSI DELL'ART. 43 DEL TESTO UNICO DI CUI AL D.P.R. N. 917/1986 CON ESCLUSIONE DEGLI IMMOBILI DI CATEGORIA CATASTALE D**
0,55 PER CENTO
- **ALIQUOTA RIDOTTA DA APPLICARSI AD UN' UNICA UNITA' IMMOBILIARE A DESTINAZIONE ABITATIVA E RELATIVE PERTINENZE COSI' COME DEFINITE DALL'ART. 13, COMMA 2 D.L. 201/2011, CONVERTITO IN L. 214/2011 POSSEDUTE A TITOLO DI PROPRIETA' O DI USUFRUTTO IN ITALIA DA CITTADINO ITALIANO NON RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLO STATO A CONDIZIONI CHE NON RISULTI LOCATA O DATA IN COMODATO D'USO FATTA SALVA L'ESENZIONE DI CUI ALL'ART. 9BIS DEL D.L.47/2014.**
0,46 PER CENTO

-di dare atto che **NON** viene esercitata la facoltà di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard da applicarsi agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, e pertanto sugli stessi verrà applicata l'aliquota dello **0,76 per cento** (aliquota standard fissata dallo Stato per effetto delle riserva del gettito IMU);

-di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2015, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di **€ 200,00.=**

-di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2015 ;

di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n° 16 del 27/05/2014 e

successive modifiche ed integrazioni;

di pubblicare la presente deliberazione sul sito informatico www.finanze.it entro i termini e con le modalità stabiliti dall'art.13 comma 13-bis del D.L. n° 201 del 2011 convertito in L.214/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Con separata, palese ed unanime votazione dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi delle norme in vigore.